



## TRIBUNALE DI RAGUSA

GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;  
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.10.2024;  
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 *ter* c.p.c.;  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto "ricostruzione della carriera";

*promossa da:*

[REDACTED] e residente [REDACTED],  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava del Foro  
di Messina, giusta procura in atti;

RICORRENTE

*contro:*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA, in persona del direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di RAGUSA, in persona del direttore p.t.;

RESISTENTI

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 21.02.2020 [REDACTED], premettendo di essere stata assunta in data [REDACTED] alle dipendenze del M.I.U.R. - quale docente di scuola elementare - con contratto a tempo indeterminato la cui stipula era stata preceduta, a far data dall'A.S. 1992/1993, dal pressoché continuativo svolgimento della medesima attività di docenza in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere ottenuto ex art. 485 D.Lvo n. 297/1994 la ricostruzione della propria carriera con decreto del 15.12.2016, il quale non

favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovare l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”.

Quanto alla rilevata discontinuità del servizio pre-ruolo, la Suprema Corte ha parimenti chiarito che, poiché “non è di regola pensabile che l'ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorché di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato” - posto che “affermarlo significherebbe avallare l'idea che l'ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere” - anche il difetto “del titolo abilitante (...) è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo (...) non possono che essere tra loro accomunati” (cfr. CASS. n. 8672/2023).

Per tutto quanto sopra esposto, in applicazione degli anzidetti principi, nell'impossibilità di parziale applicazione della disciplina di cui agli artt. 485 e 489 del D.Lvo n. 297/1994, il M.I.U.R. (oggi MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO) è tenuto a procedere alla rinnovata ricostruzione della carriera di [REDACTED] facendo applicazione dei parametri esplicitati dalla Corte Suprema nella sopra richiamata sentenza n. 31149/2019, riconoscendo alla ricorrente l'integrale servizio pre-ruolo svolto.

Dalla corretta ricostruzione di carriera procede il diritto della ricorrente a percepire le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione del computo dell'anzianità di servizio secondo i parametri sopra indicati, detratto quanto eventualmente già corrisposto dal MINISTERO in esecuzione del provvedimento di ricostruzione di carriera in questa sede contestato; come infatti chiarito dalla giurisprudenza della S.C., in applicazione della richiamata direttiva U.E. il personale scolastico impiegato a tempo determinato ha diritto “a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati” (cfr. CASS. n. 38100/2022).

Va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal M.I.M., attesa la decennialità del termine prescrizione del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente in ragione della discriminatoria attuazione della direttiva 1999/70/CE - l'art. 10, comma 4 bis, del D.Lvo n. 368/2001, attuativo della direttiva, avendo escluso la propria applicazione al personale scolastico a tempo determinato (cfr. CASS. n. 10813/2011; CASS. n. 30502/2019; CASS. SS.UU. n. 9147/2009) -, decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero - nel caso *sub iudice* - certamente non prima dell'emissione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera del 15.12.2016.

In applicazione dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, va escluso, per le somme a tale titolo dovute, il cumulo tra interessi e rivalutazione.

La novità e la complessità della questione giuridica trattata - sulla quale, in data successiva alla proposizione del ricorso, è sopraggiunto l'intervento chiarificatore dei giudici di legittimità - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

### P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED], in accoglimento della domanda:

dichiara il diritto di [REDACTED] all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo;

dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento della progressione stipendiale in base all'anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio prestati con contratti a termine, secondo quanto previsto dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo, e per l'effetto condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO a corrisponderle le eventuali differenze retributive maturate, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in motivazione, oltre accessori di legge nella misura stabilita dall'art. 22, comma 36, L. n. 724/94, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo;  
compensa le spese di lite tra le parti.  
Così deciso in Ragusa il 15 novembre 2024.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*dott. Antonietta Donzella*